



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

**REVISIONI AI SENSI ART. 80/8° C.D.S.**  
**REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI DELLE IMPRESE**

(Art. 239 comma 1, 2, 3, 4-bis DPR 495/92)

\* \* \*

**REQUISITI DELL'IMPRESA**

- a) iscrizione nel registro o albo di cui all'art. 10 del DPR 558/99;
- a1) esercizio effettivo di tutte le attività previste dall'art. 1/3° Legge 122 del 5.2.1992;
- b) possesso di adeguata capacità finanziaria mediante attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata da parte di aziende o istituti di credito ovvero di società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,49.
- c) sede in una delle province per le quali il Ministro dei Trasporti si sia avvalso della facoltà di affidare in concessione le revisioni a soggetti privati (tutte);

**REQUISITI DEI LOCALI**

- a) possesso delle prescritte autorizzazioni amministrative;
- b) dimensioni (per i soggetti che effettuano revisioni per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.):
  - superficie di officina non inferiore a 120 mq.
  - larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m.
  - ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m. e 3,50 m.
- b1) dimensioni (per i soggetti che effettuano revisioni solamente a motocicli e ciclomotori a due ruote):
  - superficie locale adibito ad officina non inferiore a 80 mq.
  - larghezza non inferiore a 4 m.
  - ingresso con larghezza e altezza non inferiori, rispettivamente, a 2 e 2,5 m.
- c) dotazione permanente (per i soggetti che effettuano revisioni a veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone oltre il conducente ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.) delle attrezzature e strumentazioni indicate al comma 1 dell'appendice X art. 241 del DPR 495/92;
- c1) dotazione permanente (per i soggetti che effettuano revisioni a veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone oltre il conducente ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. nonché a veicoli a due ruote) oltre che delle attrezzature e strumentazioni indicate al comma 1, anche di quelle indicate dal comma 1-bis dell'appendice X art. 241 del DPR 495/92;
- c2) dotazione permanente (per i soggetti che effettuano revisioni solamente a motocicli e ciclomotori a due ruote) delle attrezzature e strumentazioni indicate al comma 1-ter dell'appendice X art. 241 del DPR 495/92;